Il sostegno al reddito per i dipendenti delle PA

di **Silvia Spattini** *

Le novità in materia di assicurazione sociale per l'impiego

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

Ancora **incerti** sono **gli effetti della riforma del lavoro** (legge n. 92/2012) **sul pubblico impiego**, infatti, come noto, la legge non trova immediata applicazione per la PA, al contrario le disposizioni ne costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti.
Tuttavia, una **certezza** è rappresentata dall'**individuazione** dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inclusi ed esclusi dal **campo di applicazione dell'assicurazione sociale per l'impiego** (Aspi). L'**art. 2, comma 2** della legge n. 92/2012 specifica, infatti, che non rientrano nell'ambito di applicazione della nuova indennità di disoccupazione i *"dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*. *A contrario*, pertanto, si desume che **vi rientrano i dipendenti con contratto a tempo determinato**.

Destinatari

L'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi) ha la **funzione di tutelare il reddito dei lavoratori che siano involontariamente disoccupati** attraverso l'erogazione di un'**indennità di disoccupazione**. La nuova indennità è destinata a sostituire l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, a requisiti normali e ridotti, l'indennità di mobilità e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.
Per accedere alla prestazione in caso di disoccupazione, i lavoratori devono soddisfare **diversi requisiti**. Innanzitutto, possono essere destinatari della misura di sostegno al reddito soltanto i **lavoratori che siano disoccupati involontari**; al contrario sono espressamente esclusi, a norma dell'art. 2, comma 5, i lavoratori che abbiano presentato le proprie dimissioni, nonché coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro. I beneficiari devono inoltre avere acquisito lo **stato di disoccupazione** (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) presentando la dichiarazione di disponibilità al lavoro a un centro per l'impiego; inoltre, devono soddisfare i requisiti contributivi consistenti in **due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente** il periodo di disoccupazione.

Determinazione dell'indennità

Per la definizione dell'ammontare dell'indennità **occorre quantificare la retribuzione mensile di riferimento** (art. 2, comma 6), che viene calcolata a partire dalla retribuzione complessiva degli ultimi due anni, comprensiva di tutti gli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive ovvero di tutti gli elementi che siano imponibili ai fini previdenziali. L'importo così computato è diviso per il numero di settimane di contribuzione, ottenendo in questo modo la **retribuzione media settimanale**, che deve essere moltiplicata per cinquantadue settimane (dell'anno) e divisa per dodici mesi, per ottenere quindi la **retribuzione media mensile**.
L'**ammontare dell'indennità** (art. 2, comma 7) corrisponde al **75% della retribuzione di riferimento**, quando pari o inferiore a 1.180 euro. In caso di una retribuzione mensile di riferimento superiore a tale importo, al 75% della stessa è aggiunto il 25% della parte eccedente i 1.180 euro. Questo importo di riferimento, valido per il 2013, dovrà essere rivalutato annualmente sulla base della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.
Poiché l'indennità di disoccupazione e in particolare il livello dell'ammontare costituiscono un disincentivo per i lavoratori disoccupati alla ricerca di un nuovo lavoro, per contrastare tale effetto distorsivo è previsto, pertanto, che l'indennità subisca una **progressiva riduzione**. Essa, infatti, viene ridotta **del 15% dopo i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese** (art. 2, comma 9).
All'importo dell'indennità di disoccupazione è inoltre applicata la norma sugli importi massimi mensili dei trattamenti d'integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, annualmente adeguati all'indice Istat dei prezzi al consumo (art. 2, comma 7).
L'indennità, poi, **non è soggetta al prelievo contributivo** di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (attualmente pari al 5,84%), a cui sono invece sottoposte l'indennità di mobilità e le integrazioni salariali (art. 2, comma 8).

---

* *Direttore di Adapt (www.adapt.it)*

Durata

A decorrere **dal 1° gennaio 2016**, quando la nuova assicurazione entrerà completamente a regime, l'indennità spetterà agli aventi diritto per un periodo di **dodici mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni**, esteso a **diciotto mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni**, nel limite del numero di settimane di contribuzione versata nei due anni precedenti la disoccupazione. Alla durata indicata devono essere sottratti eventuali periodi di indennità già fruiti, anche relativi alla mini-Aspi di cui all'art. 2, comma 20, della medesima legge (art. 2, comma 11).

La **contribuzione figurativa** è **accreditata per il periodo di godimento dell'indennità** con riferimento alla retribuzione settimanale media di riferimento. Essa è valida anche ai fini del trattamento pensionistico; mentre non è utile al conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata (art. 2, comma 10).

Domanda

Per poter percepire l'indennità, è necessario che il lavoratore avente diritto si attivi, presentando domanda, **in via telematica**, **all'Inps entro due mesi dalla data di decorrenza del diritto al trattamento**. Decorso inutilmente tale termine, il lavoratore decade dal diritto (art. 2, comma 13). È previsto, inoltre, un **periodo di carenza di sette giorni**, per cui al beneficiario spetta l'indennità a decorrere dall'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro oppure, se già trascorsi, dal giorno successivo alla presentazione della domanda (art. 2, comma 12).

Perdita e sospensione del diritto

Poiché uno dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione è l'ottenimento dello **stato di disoccupazione**, **nel caso di perdita** di tale stato **il beneficiario decade dal diritto all'indennità** (art. 2, comma 14).

È, invece, prevista una **sospensione dell'indennità di disoccupazione**, se il beneficiario è assunto con un **contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi**. In tale ipotesi, la sospensione è disposta d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie (art. 9-*bis*, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608). **Quando cessa il contratto** di lavoro a tempo determinato (inferiore a 6 mesi) termina anche la sospensione e **il beneficiario ritorna a percepire l'indennità** (art. 2, comma 15). Qualora il precettore di indennità di disoccupazione inizi una attività autonoma, deve comunicare all'Inps, entro un mese, l'inizio di tale attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di ottenere da questa attività (art. 2, comma 17).

"Mini-Aspi"

I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti a tempo determinato rientrano anche nel campo di applicazione della c.d. mini-Aspi, **destinata ai lavoratori disoccupati che non riescono a soddisfare i requisiti contributivi** dei due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente il periodo di disoccupazione. Infatti, per l'accesso alla mini-Aspi sono **sufficienti tredici settimane** (che corrispondono alle settantotto giornate della indennità di disoccupazione a requisiti ridotti) **di contribuzione negli ultimi dodici mesi** (art. 2, comma 20).

Tale requisito, non eccessivamente restrittivo, consentirà ai lavoratori pubblici a tempo determinato che arrivano alla cessazione del loro rapporto di lavoro di accedere a tale beneficio, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti gli eventuali periodi già usufruiti (art. 2, comma 21).

Alla mini-Aspi **si applicano**, per il resto, **le disposizioni previste per l'indennità a requisiti "pieni"**. Pertanto, l'ammontare è calcolato nel 75% della retribuzione di riferimento, se pari o inferiore a 1.180 euro.

In caso di **nuovo contratto di lavoro subordinato entro il limite di cinque giorni**, il beneficiario non decade dal diritto e l'indennità è sospesa d'ufficio. Al termine del periodo di sospensione per attività lavorativa, l'indennità riprende a decorrere (art. 2, comma 23).

Co.co.co.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni sono, poi, attivi collaboratori coordinati e continuativi. Essi sono **esclusi dal campo di applicazione dell'Aspi**, tuttavia è stata messa a regime **a decorrere dall'anno 2013**, con alcune modifiche, dall'art. 2, comma 51 dalla legge n. 92/2012 l'**una tantum introdotta** nel nostro ordinamento **dall'art. 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008**.

Questo strumento di tutela del reddito è riservato ai collaboratori coordinati e continuativi **iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps** (quindi non iscritti contestualmente ad altre casse o gestioni) e che abbiano operato, nell'anno precedente, **in regime di monocommittenza**. Nel caso di specie, perciò, deve trattarsi di collaboratori coordinati e continuativi che abbiamo avuto la sola PA come committente. Per accedere alla prestazione devono, inoltre, soddisfare congiuntamente **alcune condizioni**. Nell'anno precedente, occorre avere avuto un **reddito lordo complessivo** - soggetto a imposizione fiscale - **non superiore a 20mila euro** (limite reddituale annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie); abbiano avuto un **periodo ininterrotto di disoccupazione** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. *c)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, di almeno due mesi; avere accreditati **contributi** alla gestione separata dell'Inps **per almeno quattro mensilità**. Inoltre, nell'anno di riferimento, occorre **una mensilità di contributi** (art. 2, comma 51).

L'indennità *una tantum* consiste in una prestazione corrispondente al **5% del minimale annuo di reddito imponibile** ai fini del versamento dei contributi previdenziali - di cui all'art. 1, comma 3, della legge 3 agosto 1990, n. 233 - **moltiplicato per** il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente **(almeno quattro mensilità) e quelle non coperte da contribuzione** (art. 2, comma 52). La prestazione viene **erogata in un'unica soluzione** se di importo pari o inferiore a mille euro **oppure in quote mensili** di importo pari o inferiore a mille euro se superiore (art. 2, comma 53). ■